



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Area "Città Vitale"



Settore Politiche per il Cittadino

Servizio Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità

Avviso pubblico

per manifestazione di interesse ai fini dell'aggiornamento dell'elenco delle "Strutture Amiche", rivolto a soggetti qualificati nella gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per l'accoglienza di minori, madri con minori e donne in stato di gravidanza

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

In esecuzione della Delibera di G.C. n. 594 del 27.08.2021 avente ad oggetto "Aggiornamento elenco di "strutture amiche" semiresidenziali e residenziali per minori, mamme con minori e donne in gravidanza"

RENDE NOTO

l'intento di aggiornare l'elenco delle Strutture di accoglienza, definite "Amiche", in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, alle quali ricorrere nel caso in cui si renda necessario collocare i minori, temporaneamente allontanati dalle famiglie, o i medesimi unitamente alle mamme, residenti nel Comune di Pescara, o Minori stranieri accompagnati o non accompagnati "rintracciati" sul territorio di Pescara.

Gli interventi oggetto del presente avviso rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato, così come definiti dall'art. 22, comma 2, lettera c) (misure di sostegno dei minori) della Legge 328/2000 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di istanze per l'inserimento nel predetto elenco.

Con esso non è posta in essere alcuna procedura selettiva né, parimenti, è prevista alcuna graduatoria di merito tra le strutture "Amiche" iscritte. Il presente avviso non genera impegno alcuno da parte dell'Amministrazione Comunale all'effettivo collocamento dei minori;

Premesso che:

- la Legge 184/83 con le successive modifiche ed integrazioni sancisce il diritto del minore a crescere all'interno della propria famiglia, per cui fra gli obiettivi del Piano d'Ambito Sociale dell'ECAD 15 Pescara, risultano prioritari: la promozione e l'attivazione di interventi e servizi a sostegno delle funzioni genitoriali e dei compiti di cura ed educazione dei genitori;

- qualora la famiglia non sia in grado di provvedere alla crescita e alla tutela del minore, su mandato dell'Autorità Giudiziaria o in applicazione dell'art. 403 c.c., l'Amministrazione Comunale deve procedere al collocamento dello stesso in luogo sicuro;
- il Servizio Sociale Professionale individua, nei casi in cui sia necessario il collocamento in una comunità educativa residenziale, il contesto più idoneo per garantire la crescita armonica del bambino o ragazzo e, contemporaneamente, mette in campo tutti gli interventi possibili per sostenere la famiglia d'origine nell'acquisizione delle competenze per svolgere il ruolo di genitori;
- il Servizio Sociale Professionale attiva, inoltre, interventi di sostegno alle funzioni educative e di cura della famiglia, in situazioni meno compromesse, avvalendosi di comunità educativa semi-residenziali per minori;
- lo stesso Servizio si avvale anche di comunità in grado di garantire l'accoglienza di donne in stato di gravidanza e/o bambini con mamma, carenti dal punto di vista della capacità genitoriale;

Dato atto che:

- ✓ con determina dirigenziale n° 1518 del 2.08.2019 è stato approvato l' "Elenco Strutture Amiche" nel quale sono inseriti i soggetti qualificati nella gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per l'accoglienza di minori, madri con minori e donne in stato di gravidanza;
- ✓ la costituzione dell'elenco ha la finalità di agevolare l'Amministrazione nella ricerca della struttura residenziale o semi-residenziale necessaria a garantire l'accoglienza del minore e ad attuare, a favore del medesimo, il progetto personalizzato condiviso con il Servizio Sociale Professionale;
- ✓ è stata stabilita la validità biennale dell' avviso pubblico istitutivo dell'elenco;
- ✓ le strutture "Amiche" inserite nell'elenco stipulano apposita convenzione con il Comune di Pescara il quale, fatti salvi i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, applica, nella scelta, i criteri previsti al successivo art. 13;

Vista la Determina Dirigenziale n.R.G. 1643 del 29/09/2021 di approvazione del presente Avviso

Tutto ciò premesso

Art. 1

Amministrazione titolare del procedimento

Comune di Pescara, Piazza Italia n.1 - CAP 65121 - Tel.: 085/4283056-033 - C.F.: 00124600685 - sito Internet: www.comune.pescara.it – indirizzo elettronico: protocollo@pec.comune.pescara.it – Settore Politiche per il Cittadino.

Art. 2

Oggetto dell'Avviso

Il Comune di Pescara con tale procedura intende acquisire la "manifestazione d'interesse" di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, al fine di aggiornare l' elenco delle "Strutture Amiche" destinate all'accoglienza di minori, minori con mamma e donne in stato di gravidanza.

Si individuano, pertanto, le seguenti tipologie di accoglienza che corrispondono alle sezioni di cui è costituito l'Elenco:

1. comunità educativa semiresidenziale per minori (sez. A);
2. comunità educativa residenziale per minori e case famiglia (sez. B);



3. comunità educativa residenziale per minori con mamma o per donne in stato di gravidanza (sez. C).

Le comunità educative residenziali e le case famiglie vengono, inoltre, distinte a seconda della loro ubicazione, in strutture presenti sul territorio comunale di Pescara, della Regione Abruzzo e strutture presenti in altre Regioni.

Art.3 Finalità

La finalità perseguita con il presente avviso è quella di garantire al minore un contesto di protezione e cura che gli consenta di proseguire il suo percorso di crescita, mantenendo, ove possibile, la relazione con la famiglia d'origine.

L'obiettivo è garantire un sistema di erogazione di servizi e di interventi qualitativi ed efficaci che possa supportare l'Ente nella tutela dei minori.

Art. 4 Durata

L'elenco verrà aggiornato ogni due anni, a seguito di emanazione di nuovo avviso.

Art. 5 Destinatari

Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco tutti i soggetti che gestiscono strutture per minori presenti sul territorio nazionale quali:

- strutture residenziali: case famiglia, comunità educative, comunità per donne in stato di gravidanza e mamme con minori;
- strutture semi-residenziali: comunità educativa semi-residenziale e centri diurni.

Tali strutture devono essere in possesso di autorizzazione al funzionamento in conformità alla normativa regionale di riferimento.

Possono presentare istanza anche le strutture intenzionate a mantenere l'iscrizione nell'elenco approvato con determina n° 1518 del 02/08/2019 o che devono modificare i dati/requisiti delle domande già prodotte.

Art. 6 Prestazioni richieste

I servizi richiesti alle strutture residenziali sono i seguenti, elencati in termini non esaustivi:

- **servizi di vitto e alloggio:**
preparazione e somministrazione pasti nel rispetto delle tabelle dietetiche nutrizionali idonee in rapporto all'età dei minori, garantendo la personalizzazione in caso di esigenze alimentari particolari (celiachia, motivi etico-religiosi, diete, ecc.), servizio lavanderia, cura e pulizia degli ambienti;
- **cura e igiene personale:**
corredo personale, abbigliamento qualora carente, accessori e prodotti per la cura;
- **cure mediche:**



farmaci e loro somministrazione, attivazione di tutti i servizi o figure sanitarie necessarie per la tutela della salute dell'ospite, cure mediche e prestazioni sanitarie nell'ambito del S.S.N., assistenza del minore in caso di ricovero ospedaliero;

- **attività educative, ricreative e di socializzazione:**

libri e cancelleria per la scuola, sostegno all'inserimento scolastico, interventi atti a garantire la frequenza e l'attività scolastica e a favorire la socializzazione, adempimenti necessari per garantire la pratica religiosa nel rispetto del "credo" professato, organizzazione del tempo libero e di eventuali attività sportive, supporto alla relazione minore-genitore, attivazione di percorsi psicologici ove necessari e ogni altra attività utile a sostenere il Progetto Educativo Individualizzato;

- **rapporti con le Istituzioni:**

collaborazione con tutti i Servizi Istituzionali, le Forze dell'Ordine, l'Autorità Giudiziaria e il tutore, gestione delle comunicazioni con il Servizio Sociale dell'Ente, denuncia di eventuali fughe, reati o criticità rilevanti;

- **trasporto:**

garantire il trasporto necessario a consentire la frequentazione dei comuni ambienti di vita (nido, scuola, centri sportivi, centri ricreativi, parrocchia, ecc.) e l'accompagnamento nei luoghi di cura, presso il Tribunale dei Minori, ecc.;

- **accompagnamento del minore, con o senza mamma, in comunità al momento dell'inserimento:**

ove richiesto dall'ente, ai fini del collocamento, la comunità ha l'obbligo di garantire il trasferimento del minore dal luogo indicato dai referenti (Comune e Forze dell'Ordine) alla propria struttura.

I servizi richiesti alle strutture semi-residenziali (da garantire almeno nella fascia oraria 8,00/20,00) sono i seguenti, elencati in termini non esaustivi:

- **servizi di vitto:**

preparazione e somministrazione pasti (pranzo e cena) nel rispetto delle tabelle dietetiche nutrizionali idonee in rapporto all'età dei minori, garantendo la personalizzazione in caso di esigenze alimentari particolari (celiachia, motivi etico-religiosi, diete, ecc.), cura e pulizia degli ambienti;

- **cure mediche:**

farmaci e loro somministrazione, attivazione di tutti i servizi o figure sanitarie necessarie per la tutela della salute dell'ospite qualora i genitori siano carenti in tale funzioni;

- **attività educative, ricreative e di socializzazione:**

libri e cancelleria per la scuola, sostegno all'attività didattica, interventi atti a garantire la frequenza scolastica e a favorire la socializzazione, organizzazione del tempo libero e di eventuali attività sportive, supporto alla relazione minore-genitore, attivazione di percorsi psicologici ove necessari e ogni altra attività utile a sostenere il Progetto Educativo Individualizzato;

- **rapporti con le Istituzioni:**

collaborazione con tutti i Servizi Istituzionali, le Forze dell'Ordine, l'Autorità Giudiziaria e il tutore, gestione delle comunicazioni con il Servizio Sociale dell'Ente, denuncia di eventuali fughe, reati o criticità rilevanti;

- **trasporto:**

garantire il trasporto necessario a consentire la frequentazione dei comuni ambienti di vita (scuola, centri sportivi, centri ricreativi, parrocchia, ecc.), nonché l'accompagnamento a casa

a fine giornata, e l'accompagnamento presso il Tribunale dei Minori e/o ad eventuali visite mediche.

I servizi richiesti alle comunità educative residenziali per donne in stato di gravidanza sono i seguenti, elencati in termini non esaustivi:

- **servizi di vitto e alloggio:**
preparazione e somministrazione pasti nel rispetto delle tabelle dietetiche nutrizionali, garantendo la personalizzazione in caso di esigenze alimentari particolari (celiachia, motivi etico-religiosi, diete, ecc.), servizio lavanderia, cura e pulizia degli ambienti prevedendo, in ogni caso, la collaborazione della donna;
- **cura e igiene personale:**
corredo personale, abbigliamento qualora carente, accessori e prodotti per la cura;
- **cure mediche:**
farmaci, attivazione di tutti i servizi o figure sanitarie necessarie per la tutela della salute dell'ospite, cure mediche e prestazioni sanitarie nell'ambito del S.S.N.;
- **attività varie:**
attività utili a sostenere il Progetto Individualizzato
- **rapporti con le Istituzioni:**
collaborazione con tutti i Servizi Istituzionali, le Forze dell'Ordine, l'Autorità Giudiziaria, gestione delle comunicazioni con il Servizio Sociale dell'Ente, denuncia di eventuali fughe, reati o criticità rilevanti;
- **trasporto:**
accompagnamento nei luoghi di cura ove necessario e/o opportuno.

Qualora si renda necessario il sostenimento di spese aggiuntive non comprese nella retta, le stesse devono essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Comune, che provvederà al loro rimborso.

Per le spese sanitarie, che per giustificati motivi o per necessità urgenti non possono essere poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il gestore della struttura dovrà obbligatoriamente produrre un'attestazione dell'Azienda USL che certifichi tali necessità e che dichiari impossibile rendere la prestazione o renderla in tempi adeguati. In mancanza di tale attestazione non sarà possibile riconoscere alcun rimborso delle spese sanitarie.

Art. 7

Obblighi della "Struttura Amica"

La "Struttura Amica" deve:

- impiegare personale qualificato, con regolare contratto di lavoro redatto in applicazione delle condizioni previste nei CCNL di riferimento secondo le relative tabelle ministeriali, garantendo nel proprio organico almeno le seguenti figure professionali, salvo diversa disposizione normativa regionale di riferimento (che, ad oggi, per l'Abruzzo risulta assente):
 - **coordinatore** nel numero minimo di uno in possesso di una delle seguenti qualifiche: psicologo/sociologo/assistente sociale/educatore professionale;
 - **educatori**, in possesso di laurea triennale in Scienza dell'educazione o altra laurea ad indirizzo psicologico/pedagogico, in quantità tale da garantire, nei momenti di presenza dei minori presso la struttura, almeno un educatore ogni cinque minori. In caso di struttura che accoglie solo donne in stato di gravidanza va garantita la



presenza di almeno un educatore nei turni diurni. Quando gli ospiti non sono presenti in struttura è richiesta la reperibilità di almeno un educatore.

- **assistente sociale** nel numero minimo di uno;
- garantire la presenza di almeno un educatore durante le ore notturne per le strutture che accolgono minori;
- garantire la reperibilità di rappresentanti della struttura per l'inserimento dell'utenza tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24;
- applicare la normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- assicurare l'aggiornamento professionale del personale;
- erogare nei confronti dei minori e delle donne ospitati le prestazioni minime indicate all'art. 6 del presente Avviso;
- osservare le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociale Professionale dell'Ente;
- attuare il "Progetto Educativo Individuale" predisposto in accordo con il Servizio Sociale Professionale;
- inviare relazioni semestrali sull'andamento dei singoli inserimenti in struttura;
- comunicare ai Servizi Sociali ed al Tribunale eventuali assenze non autorizzate e inoltrare denuncia nei casi di allontanamento;
- mantenere invariate le tariffe offerte per la durata di cui all'art. 4;
- garantire la copertura assicurativa RCT degli ospiti. La comunità è, in ogni caso, responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente avviso. Il Comune di Pescara è esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità;
- stipulare un apposito accordo per la nomina di un proprio Responsabile Esterno del Trattamento con il Comune di Pescara nella sua qualità di Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera c del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE N.679/2016 approvato dal C.C. con delibera n. 49 del 24.05.2018;

La "Struttura Amica" si obbliga, inoltre, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara approvato con atto di Giunta Comunale n.130 del 06.03.2014, nonché del "Patto d'Integrità" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 22.01.2015.

Art. 8 Retta giornaliera

Possono presentare domanda di inserimento negli elenchi le strutture sopra elencate disponibili ad applicare le tariffe giornaliere non superiori ai seguenti limiti massimi, intese al netto di IVA:

Retta giornaliera in comunità educativa semiresidenziale	Retta giornaliera in comunità educativa residenziale	Retta giornaliera in comunità educativa residenziale per mamma e minore	Retta giornaliera in comunità residenziale per donna in stato di gravidanza	Retta giornaliera in comunità educativa residenziale per minore straniero non accompagnato
---	---	--	--	---

€ 50,00	€ 80,00	€ 100,00	€ 60,00	€ 45,00
		Per ogni ulteriore minore verrà corrisposta l'ulteriore retta giornaliera di € 50,00		Quota prevista e riconosciuta dal Ministero dell'Interno

Con le strutture che già ospitano minori in carico al Servizio Sociale dell'Ente e che non abbiano presentato domanda di inserimento negli elenchi di cui al presente avviso, i rapporti resteranno invariati fino alle dimissioni dei minori.

Qualora, invece, le stesse abbiano presentato istanza e siano state inserite negli elenchi, l'ammontare delle nuove rette sarà applicato dal momento della stipula della convenzione.

Art. 9 Requisiti di ammissione

Possono richiedere l'iscrizione agli elenchi di cui al presente avviso le strutture in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività di impresa coincidenti con quelle oggetto del presente avviso o negli altri registri obbligatori nazionali, regionali e provinciali, a seconda della natura giuridica del soggetto (cooperative, organizzazioni di volontariato, associazioni riconosciute, ecc.);
- possesso della carta dei servizi;
- aver verificato, rispetto alle persone impiegate per lo svolgimento delle attività che comportano contatti diretti e regolari con minori, in virtù di quanto disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, l'eventuale esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori;
- autorizzazione al funzionamento - D.Lgs. 21.05.2001 n. 308 - e, per l'Abruzzo, L.R. 2/2005, rilasciata dal Comune di competenza (o con autorizzazione in fase di rinnovo alla data di presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco o la richiesta di mantenimento dei requisiti nel caso in cui l'autorizzazione sia scaduta e le condizioni non siano cambiate) e/o accreditamento secondo la normativa della Regione di appartenenza.

Per quanto riguarda le strutture presenti sul territorio regionale abruzzese, il Comune di Pescara darà seguito a quanto previsto dall'art. 9 – Verifiche periodiche – della L.R. n. 2/2005, comma 1. Pertanto, coloro che intendono partecipare al presente avviso, non in regola con quanto previsto dal suddetto art. 9, comma 1, dovranno aver richiesto, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento, la verifica della sussistenza degli "standard", da meno di due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso.

Il possesso di tutti i requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ad eccezione dell'autorizzazione al funzionamento, che andrà prodotta in copia. L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti.



I suddetti requisiti, vincolanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, devono permanere per tutta la durata dell'iscrizione e possono essere verificati dall'Amministrazione in qualunque momento. I soggetti iscritti nell'elenco hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione comporti la perdita dei requisiti previsti al presente articolo.

Art. 10

Modalità di presentazione della domanda

Le manifestazioni di interesse per l'inserimento nell'Elenco delle Strutture Amiche (Modello A) o per il mantenimento o la modifica dei dati/requisiti delle istanze già prodotte per l'iscrizione nell'elenco approvato con determina n° 1518 del 02/08/2019 (Modello B), devono essere redatte utilizzando la modulistica allegata al presente avviso e devono pervenire al Comune di Pescara entro le **ore 17:00 del 02/11/2021** attraverso una delle seguenti modalità:

- a. posta certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it (in tal caso l'istanza va presentata in formato PDF);
- b. raccomandata A/R del servizio Postale di Stato o a mezzo agenzia di recapito autorizzata, indirizzata a: Comune di Pescara, Servizio Piano d'Ambito e Programmazione Sociale ed educativa, Piazza Italia 1, 65121 Pescara;
- c. tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pescara sito in Piazza Italia, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Sulla busta o nell'oggetto della PEC deve essere specificata la seguente dicitura "Manifestazione di interesse per strutture amiche".

In ogni caso farà fede la data di arrivo dell'istanza al protocollo dell'Ente.

In un'unica busta possono essere inserite più manifestazioni di interesse, una per ogni tipologia di accoglienza tra quelle indicate al precedente art. 2.

Art. 11

Documenti da allegare alla domanda

I soggetti che intendono iscriversi negli Elenchi devono presentare la seguente documentazione:

- "Modulo di manifestazione di interesse per l'inserimento nell'elenco "Strutture Amiche", redatto ai sensi del D.P.R.445/2000, debitamente sottoscritto, unitamente a copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante (Modello A), uno per ogni tipologia di accoglienza tra quelle indicate al precedente art. 2;
- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- copia dell'autorizzazione al funzionamento, per ogni singola struttura, rilasciata dal Comune di competenza e dell'ulteriore eventuale documentazione indicata all'art. 9 del presente avviso;
- carta dei servizi;
- organigramma del personale impiegato per ciascuna struttura con indicazione delle qualifiche, con allegati i relativi "curricula vitae" redatti in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
- relazione per ciascuna struttura, datata e sottoscritta dal Rappresentante Legale, in un massimo di 4 facciate (2 fogli A4), formato Times New Roman, carattere 12, indicante:
 - le modalità di organizzazione e gestione del servizio;

- il progetto educativo generale;
- gli strumenti di monitoraggio utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi individuati nei PEI;
- eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti all'art. 6.

I soggetti già iscritti che intendono mantenere l'iscrizione nell'elenco o modificare i dati/requisiti delle istanze già prodotte per l'iscrizione nell'elenco approvato con determina n° 1518 del 02/08/2019 devono presentare la seguente documentazione:

- “Modulo di manifestazione di interesse al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle strutture amiche approvato con determina n. 1518 del 02/08/2019 redatto ai sensi del D.P.R.445/2000, debitamente sottoscritto, unitamente a copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante (Modello B), uno per ogni tipologia di accoglienza tra quelle indicate all'art. 2 dell'Avviso pubblico;
- copia dell'autorizzazione al funzionamento, per ogni singola struttura, rilasciata dal Comune di competenza e dell'ulteriore eventuale documentazione indicata all'art. 9 dell'Avviso pubblico (allegare solo in caso di nuova autorizzazione o rinnovo di quella già presentata);
- “curricula vitae” del personale sostituito e/o integrato con indicazione delle qualifiche.
- dichiarazione per l'inquadramento fiscale

Art. 12

Formazione dell'elenco, validità ed aggiornamento

Le manifestazioni d'interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte della Commissione, finalizzata a verificare la regolarità della documentazione trasmessa. A tal fine, potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione nonché effettuati eventuali sopralluoghi presso le strutture.

In tal caso l'Amministrazione Comunale assegnerà al richiedente un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di mancato riscontro delle stesse l'istanza sarà esclusa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di documenti non veritieri, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Anche successivamente alla fase istruttoria, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti prescritti, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte, il Comune si riserva in ogni tempo di procedere alle opportune verifiche e valutazioni, anche “in loco”.

La formazione degli elenchi degli operatori, distinti per ciascuna tipologia di struttura, così come indicate nell'Art. 2, sarà approvata con atto dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pescara, avendo, in tal modo, effetto di notifica a tutti gli interessati.

Per i rapporti già in corso relativi ad inserimenti precedenti al presente avviso, si applicherà quanto previsto all'Art. 8.

Le strutture iscritte negli elenchi dovranno sottoscrivere con il Comune, entro 30 gg. dalla suddetta pubblicazione, specifica convenzione (Allegato 1) con validità biennale unitamente all'atto per la disciplina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del DGPR (Allegato 2). La mancata sottoscrizione entro il predetto termine comporterà l'automatica cancellazione dall'elenco di riferimento. La convenzione dovrà essere sottoscritta anche dalle strutture presso le quali sono già inseriti i soggetti beneficiari di cui al presente avviso, che hanno fatto richiesta di iscrizione negli elenchi.

Art. 13

Criteri di Selezione

La scelta della “**Struttura Amica**” presente nell’Elenco di riferimento, da parte degli uffici comunali, per l’inserimento di **minori, minori con mamma e donne in stato di gravidanza**, avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:

- ubicazione della struttura nel territorio comunale di Pescara, come da art. 2, c. 2 della Legge 4.05.1983 n. 184 e s.m.i.
- ammontare della “retta” giornaliera, a partire da quella più bassa;
- principio di “rotazione” tra le strutture presenti sul territorio comunale a parità di “retta” o, nel caso di esaurimento posti nelle strutture che praticano i prezzi più bassi, tra le strutture con “rette” progressivamente più alte;
- esaurimento posti all’interno delle strutture ubicate nel territorio comunale;
- vicinanza delle strutture presenti in altri Comuni rispetto ai confini con il territorio comunale di Pescara e, comunque, rispetto alla residenza dei soggetti beneficiari;

I predetti criteri si applicano, in caso di esaurimento posti nelle strutture ubicate nel Comune di Pescara, anche per le strutture presenti in altri Comuni.

L’eventuale scelta basata su criteri diversi da quelli sopra indicati, in casi di motivata straordinarietà, sarà effettuata dall’assistente sociale che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, terrà conto del superiore interesse del minore. In tal caso, la scelta della struttura da parte del Servizio si baserà su variabili quali: le caratteristiche personali del minore, lo stato di salute psico-fisico, la gravità della situazione di pregiudizio, una particolare situazione familiare, le indicazioni fornite dall’Autorità Giudiziaria e il progetto di sostegno.

L’Amministrazione comunale si riserva, in casi di particolari situazioni di pregiudizio del minore ed ogniqualvolta venga accertata l’inopportunità dell’inserimento nelle strutture inserite nell’Elenco, di ricorrere a procedure diverse per l’individuazione della struttura più adeguata al di fuori dello stesso, motivando la straordinarietà della scelta.

I casi previsti dai precedenti due commi saranno vagliati, oltre che dall’Assistente Sociale, dal Responsabile di Servizio.

Art. 14

Ammissioni, trasferimento e dimissioni

L’ingresso in struttura può essere programmato o avvenire in regime di emergenza.

L’eventuale trasferimento dell’utenza da una struttura all’altra deve essere proposto dall’Assistente sociale referente ed approvato dal Dirigente del Settore.

Le dimissioni potranno avvenire in qualsiasi momento qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato l’affidamento del minore.

Art. 15

Corrispettivi e modalità di pagamento delle strutture Amiche

Il pagamento del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale avviene tramite una retta giornaliera da intendersi onnicomprensiva di tutti i servizi previsti nell’art. 6, che viene corrisposta pro-capite/pro-die.

Il corrispettivo verrà liquidato a cadenza bimestrale a seguito dell’invio delle relative fatture elettroniche, unitamente ad un prospetto di dettaglio indicante i giorni di presenza dell’utenza ed eventuali cambi della frequenza stabilita.



La retta sarà corrisposta nella misura massima del 20% per il posto tenuto a disposizione sia su formale richiesta del Servizio Sociale del Comune che in caso di allontanamento arbitrario del minore dalla struttura.

In quest'ultima ipotesi è fatto obbligo alle strutture di comunicare al Servizio Sociale, entro le 24 ore, l'avvenuto allontanamento arbitrario del minore, allegando alla comunicazione il verbale di denuncia.

In tal caso il Servizio Sociale, sentito il parere del referente della struttura, può decidere la sospensione o la dimissione del minore dalla struttura.

L'Amministrazione non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto del presente articolo.

Art. 16 **Tracciabilità dei pagamenti**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010, la "struttura amica" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi al presente atto.

Art. 17 **Cancellazione dall'elenco**

Tutti i soggetti che hanno i requisiti sono iscritti nell'elenco. La cancellazione dall'elenco è disposta nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 9;
- b) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore;
- c) cessazione attività della struttura;
- d) inadempimento contrattuale.

Nei casi di cui alle lett. a) e d) il Responsabile del Procedimento comunica alla struttura l'avvio della procedura di cancellazione assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per le controdeduzioni sui fatti oggetto di contestazione.

Art. 18 **Trattamento dati**

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque acquisiti dal Comune di Pescara, nonché la documentazione presentata in relazione all'espletamento della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. L'informativa generalizzata al trattamento dati è allegata al presente avviso.


Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino.

Art. 19 **Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Piera Antonioli del Servizio Politiche Sociali, famiglia e disabilità - email: antonioli.piera@comune.pescara.it
Per informazioni 085 4283033 – 085 4283056.

Pescara, 30/09/2021

Il Dirigente
Dot. Marco Molisani



- Allegato 1: bozza convenzione;
- Allegato 2: atto per la disciplina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- Modello A: domanda di inserimento nell'elenco denominato "strutture amiche";
- Modello B: manifestazione di interesse al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle strutture amiche approvato con determina n. 1518 del 02/08/2019;
- dichiarazione per l'inquadramento fiscale;
- informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali.